

REGOLAMENTO (CE) N. 1484/2004 DELLA COMMISSIONE**del 20 agosto 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione⁽²⁾ stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione dei programmi nazionali annuali previsti dal regolamento (CE) n. 797/2004. Il finanziamento comunitario di tali programmi viene accordato in funzione del patrimonio apicolo dei singoli Stati membri che figura in allegato al regolamento (CE) n. 917/2004.
- (2) Dalle comunicazioni degli Stati membri finalizzate all'aggiornamento dei dati strutturali sulla situazione del settore di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 917/2004 risultano modificazioni del patrimonio apicolo.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 917/2004.

(4) Poiché l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 917/2004 prevede il 31 agosto come termine ultimo di esecuzione delle azioni dei programmi annuali, è necessario prevedere l'applicazione del presente regolamento a partire dalla campagna 2004/2005.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004 è sostituito dal testo ripreso in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per la prima volta per i programmi annuali relativi alla campagna 2004/2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stato membro	Patrimonio apicolo Numero di alveari
BE	110 750
CZ	477 743
DK	160 000
DE	893 000
EE	50 500
EL	1 388 000
ES	2 464 601
FR	1 150 000
IE	20 000
IT	1 100 000
CY	45 714
LV	54 173
LT	83 800
LU	11 077
HU	872 650
MT	1 938
NL	80 000
AT	327 000
PL	949 200
PT	590 000
SI	143 152
SK	192 002
FI	42 000
SE	145 000
UK	274 000
EUR 25	11 626 300»